Proposta di protocollo d'intesa tra Tribunale ed Associazioni professionali avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti.

Premessa

I requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese. Dunque essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi princìpi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Si fa riferimento all'articolo 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che così recita: "*Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo*".

Per l'iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Infatti, "*Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia*", ma di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale *"speciale competenza",* generalmente ottengono l'iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all'albo professionale e possiedono un certificato penale illibato. Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che nove volte su dieci le sue conclusioni vengono assunte dal giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Cassazione che hanno affermato che se il giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni. E capita raramente che il giudice valuti negativamente l'operato del proprio consulente tecnico e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per supplire alle proprie lacune tecniche. La seconda ragione per cui la norma che regola l'accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnico-scientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l'agente immobiliare (200 ore), l'insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l'estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Questa situazione si ripercuote certamente sulla qualità della tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle commissioni di Ingegneria Forense istituite presso gli Ordini, le Consulte e il CNI.

Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie, si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche. Infatti, in seguito all'emanazione della Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che all'articolo 15 tratta della "*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*", è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri

applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie: chimici, fisici, psicologi ecc.
Per quanto concerne le professioni tecniche - non essendo intervenuto il legislatore per emanare l'omologo articolo 15 della Legge Gelli Bianco - negli ultimi tempi diversi ordini professionali e tribunali hanno collaborato per definire, a livello locale, protocolli d'intesa aventi ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU e dei Periti.

1. Finalità

Il presente protocollo d'intesa risponde a quanto previsto al summenzionato art. 15 disp. att. c.p.c.

2. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale specificato. L'aspirante dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso l'Ufficio CTU del Tribunale e, per consentire un'istruttoria preliminare, anche presso l'associazione professionale di appartenenza (intesa come l'Ordine, il Collegio o qualsiasi altro Ente).
Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale;
- la dichiarazione di essere iscritti all'associazione professionale di appartenenza da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'associazione professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata;
- la dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i dati della polizza;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate dovrà essere solertemente comunicata al Tribunale. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.
Alla domanda dovranno essere allegati:

- il *curriculum vitae* professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo.

Il Comitato che cura la formazione degli Albi (art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.p.) si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 31 marzo per esaminare le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre. Ad ogni adunanza segue l'aggiornamento degli Albi.

3. Requisiti fondamentali per l'iscrizione negli Albi dei CTU e Periti

I requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'Albo sono:

a) il possesso della "*speciale competenza tecnica*" (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario.

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel *curriculum vitae* professionale, attestata da:

a) documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica (massimo tre), indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione*;*

b) dichiarazione d'aver conseguito almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità*:*

- un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione per CTU svolto in aula (massimo 28)*;*
- due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni*;*
- tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i 'titoli' o 'meriti' dichiarati dovrà essere allegata la documentazione probatoria.

4. Valutazione del possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato, che esaminerà la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante ad integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza.

Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in una o due delle specializzazioni o macroaree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste.

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

6. Requisiti per la permanenza negli Albi

Per la permanenza negli Albi è necessario dimostrare, ogni quattro anni, il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 3, presentando il *curriculum vitae* professionale.

7. Revisione degli Albi

La revisione sistematica degli Albi, che sono pubblicati sul sito web del Tribunale, è compiuta ogni quattro anni.

8. Entrata in vigore

Il protocollo d'intesa sarà operativo a far data dal …